Penale Sent. Sez. 5 Num. 33942 Anno 2026
Presidente: GUARDIANO ALFREDO
Relatore: SESSA RENATA
Data Udienza: 06/07/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Bersanetti Saverio nato a MOLINELLA il 21/05/1946

avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte d'appello di Ancona

Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.È proposto ricorso, presentato dal difensore di fiducia, nell'interesse di Saverio Bersanetti, avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Ancona in data 25.11.2025, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti del predetto dal Giudice dell'udienza preliminare di Bologna, in data 17.2.2020, divenuta definitiva il 6.6.2020, avanzata, ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per contrasto di giudicato rispetto alla pronuncia del 28 marzo 2023, irrevocabile il 27 settembre 2023, del Tribunale collegiale di Bologna che aveva assolto i coimputati

del ricorrente dai medesimi reati a lui ascritti per l'insussistenza delle ipotesi delittuose per cui si procedeva.

2.A fondamento del ricorso, si deducono due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1.Col primo motivo si deduce il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge processuale, e specificatamente del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 630, comma 1, lettera a), e 637, comma 3, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene provata l'ipotesi di cui all'art. 637, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in relazione alla doglianza relativa al capo D).

La Corte di Appello di Ancona ha ritenuto che sia configurata l'ipotesi prevista dall'art. 637, comma 3, cod. proc. pen., quindi che si sia trattato di una mera rivalutazione delle prove assunte nei precedenti giudizi, qualificando al più i fatti addotti come un mero rilievo di un contrasto di principio (sent. revisione, pag. 9). Nella parte motiva, sul punto, la Corte di Appello ha richiamato varie pronunce di questa Corte di legittimità tra le quali la più significativa è Sez. 6, sentenza n. 16477 del 2022, Rv. 283317 (sent. rev. pag. 8). Tale sentenza distingue l'errore sulla ricostruzione sul fatto rispetto alla valutazione dello stesso che fonda solamente un'inconciliabilità logica tra due decisioni. E ciò perché il vaglio della logicità delle decisioni coperte dal passaggio in giudicato non può riproporsi attraverso l'istituto della revisione, che altrimenti si risolverebbe in un raffronto comparativo tra la maggiore o minore tenuta logica delle due decisioni, equivalente ad un improprio controllo della legittimità delle decisioni, oltre quello previsto con l'ordinario giudizio di legittimità. L'unica divergenza che rileva è solo quella tra i fatti storici che sorreggono le due decisioni e non quella tra le difformi valutazioni che hanno portato a ritenere sussistente o insussistente il reato.

Per vero la sentenza ora indicata riguarda un caso di contrasto tra una sentenza in giudizio abbreviato e una in dibattimento, laddove nel secondo processo alcune prove non erano state ritenute ammissibili per questioni di rito; tale differenza rispetto al caso che ci occupa è assai rilevante, perché esclude che il contrasto di giudicati abbia origine processuale.

I principi espressi nella sentenza sopra riassunta sono sicuramente quelli che regolano l'istituto della revisione per contrasto di giudicati, anche se la stessa sentenza dà conto di un diverso filone interpretativo: il richiamo è alla sentenza Sez. 6, Sentenza n. 22283 del 07/02/2024 Rv. 286615; il tema è quello dell'individuazione delle caratteristiche rilevanti del concetto di "fatto storico", quale punto di riferimento per il confronto tra giudicati contrastanti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La sentenza da ultima citata ha alcuni pregi non irrilevanti e ignorabili nel caso che occupa; in particolare essa 1) affronta il tema dell'inconciliabilità tra giudicati relativi ad un contrasto tra una sentenza di merito e una di applicazione pena, senza dunque valorizzare tematiche quali l'utilizzabilità di prove e documenti; 2) riguarda una contestazione, nel caso 323 cod. pen., nella quale, come nel presente caso, i fatti hanno interessenze molto radicate con la dimensione giuridica (falso in bilancio, infedeltà patrimoniale, bancarotta), laddove quindi è più sottile la distinzione tra elementi materiali e aspetti giuridici: anche tale aspetto è stato completamente ignorato. È del tutto evidente che alcune fattispecie di reato contengano elementi normativi nel fatto tipico, che è cosa ben diversa dalla valutazione sulla loro sussistenza.

Stante il contrasto esistente nella giurisprudenza riguardo alla nozione di fatto rilevante per il giudizio di comparazione di giudicati, la Corte di Appello di Ancona avrebbe dovuto tenere in maggior considerazione le riflessioni provenienti dal secondo filone giurisprudenziale citato e svolgere una riflessione più approfondita e adeguata alla domanda giudiziale. Quindi la Corte di Appello di Ancona ha fatto mal governo dei principi sopra esposti, essa infatti ha equivocato per eccesso la portata del concetto di diversa valutazione, a discapito di quello di differente fatto storico e, dall'altro, ha contraddetto sé stessa nel corpo del testo.

Indi si riproduce uno specchietto comparativo, tratto da passi stessi della sentenza impugnata, tra la pronuncia di assoluzione del Tribunale collegiale di Bologna e quella di patteggiamento al fine di chiarire meglio il punto di vista della difesa, e, sulla base delle emergenze riprodotte, si evidenzia che la Corte di appello ha motivato nei seguenti termini.

Innanzitutto, sul capo B, per quanto attiene alla mancata descrizione del fatto rilevante nell'imputazione, ha osservato la Corte di appello :« Tale assunto rappresenta ovviamente una valutazione giuridica effettuata dal Collegio che riteneva non sufficientemente specificata la condotta contestata» (sent. Rev. pag. 5); quanto invece alla parte di motivazione più pregnante operata dal tribunale collegiale, la Corte territoriale ha affermato: «Pertanto il Collegio non ha accertato l'insussistenza oggettiva e fenomenologica degli atti contestati ai coimputati Cariani e Mozzetti, essendosi limitato a riscontrare, oltre il difetto di specificità del capo d'imputazione, anche il contrasto con le risultanze dei curatori rispetto a quanto contestato» (sent. rev pag. 6).

Occorre tuttavia precisare, si osserva in ricorso, che la motivazione della Corte territoriale non ha dato conto di altre affermazioni del Tribunale collegiale, per vero rilevanti, che compongono l'ossatura della motivazione, riportate

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

testualmente nell'istanza di revisione, in questo modo non confrontandosi con aspetti dedotti.

Sempre in relazione al capo B) – bancarotta impropria societaria - sono emerse: a) l' insussistenza dei mendaci contabili di cui all' art. 2622 c. c. (p. 6 sentenza); b) l' irrilevanza dei fatti contabili, nel senso di cui all' art. 2632 c. c., rispetto alla tenuta dell' impresa sociale (p. 8 sentenza).

Con l'istanza di revisione si era inteso evidenziare che le asserite falsità contabili, ancor prima di risultare insussistenti, non erano state nemmeno in alcun modo mai individuate nella contabilità della società in questione e quindi indicate nell'imputazione da parte dell' Autorità Inquirente nonostante quella che, ad avviso del Giudice dell'udienza preliminare, era stata una "lunga e complessissima indagine".

Il Tribunale collegiale ha poi evidenziato che, ad ogni buon conto, «in ipotesi d' accusa le alterazioni o omissioni (avrebbero) agito modificando al rialzo il dato di realtà» e che dall' esame dei Curatori sarebbero trasparse «due voci, quella relativa ai crediti e quella relativa alle rimanenze assolutamente gonfiate», per poi concludere che in questo scenario risulta «sbiadire (se non dissolversi) il ruolo delle false comunicazioni sociali che, - del resto - nella specie, s' è visto, avrebbero avuto l' effetto di distorcere la rappresentazione della salute economica della società in senso enormemente migliorativo: ciò che di per sé non dovrebbe aver agito da fattore di contrazione del credito bancario» (p. 8). E ancora, il Tribunale, dopo aver evidenziato che le fonti dichiarative si riferiscono ad una presunta falsificazione contabile in tema di "impennata di ricavi" societari che non è nemmeno oggetto di contestazione, in relazione alla eziologica riconducibilità alle false comunicazioni sociali del dissesto della Monti Ascensori s. p. a., ha nuovamente acclarato come «in ordine al profilo del decorso causale che ha condotto al dissesto, le acquisizioni tratteggiate dalle principali fonti di prova disegnano un mosaico rappresentativo che (..) illumina il rilievo assunto, piuttosto che da fatti contabili, da fatti gestori che direttamente e massicciamente hanno impattato sulla tenuta dell' impresa sociale. Uno scenario che vede allora tendenzialmente sbiadire, se non svanire, il rilievo di false comunicazioni di bilancio di cui peraltro occorrerebbe in premessa meglio perimetrare natura ed esatta consistenza».

Pertanto, osserva la difesa, non solo non esistono i mendaci incriminati ma qualora fossero esistiti non avrebbero avuto alcuna incidenza sul dissesto societario.

E, quanto all'esame comparato delle due sentenze in contrasto, conclude che esso dimostra che in quella di patteggiamento, se pur limitato alla valutazione richiesta ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il Giudice dell'udienza preliminare di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Bologna ha ritenuto le indagini complete e fondate, mentre il Collegio ne ha giudicato l'inaffidabilità; precisando che ovviamente le indagini e le relative risultanze sono accertamenti su elementi di fatto e non valutazioni di carattere squisitamente giuridico; e che lo stesso deve affermarsi per la mancata specificazione delle condotte accertata dal Tribunale collegiale, perché se questa è certamente una valutazione del Collegio, è dimostrato che si sia basata sul fatto che non sia stata descritta la falsità, né la sua inerenza a fatti materiali determinati.

In sostanza – si osserva in ricorso - la Corte di Appello ha equivocato sulla valenza delle affermazioni del Tribunale, nonché ha omesso qualsivoglia raffronto su quanto ritenuto accertato dal Giudice dell'udienza preliminare.

Passando al capo C riguardante diverse condotte distrattive - si rappresenta in ricorso che la Corte di Appello ha motivato nei seguenti termini: «a fronte di tali conclusioni e di un risultato probatorio complessivamente sin troppo opaco, vischioso per fornire una conferma adeguatamente rassicurante sulla fondatezza dell' accusa appare chiaro che non può parlarsi di contrasto tra giudicati per difformità dei fatti storici» (sent. rev. pag. 7). Anche in questo caso, secondo la difesa, la Corte territoriale, dopo aver individuato le effettive criticità mosse dal Tribunale collegiale all'impianto accusatorio, da un lato equivoca sul punto di riferimento, individuato sulla prova dei fatti, che non è quello su cui occorre lavorare, essendo che tutte le sentenze si improntano al ragionamento probatorio; dall'altro, si contraddice perché non è conciliabile la parte motivazionale con la presa d'atto che nel processo è stata acclarata la bontà della tesi difensiva che sconfessa le indagini svolte, poste alla base della sentenza di patteggiamento.

Di nuovo si osserva una palese mancanza di riscontro alle ragioni espresse nell'istanza di revisione anche in relazione alle distrazioni di cui al capo C, la cui insussistenza è stata accertata all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Con riguardo alla fittizietà delle operazioni il Tribunale, preso atto dell' assoluta inidoneità probatoria dei documenti riversati in atti e delle prove dichiarative a confortare l'impianto accusatorio, ha riconosciuto che:« in ordine a tale bancarotta patrimoniale non può pertanto che registrarsi l' assenza di prova già sul piano della sussistenza del fatto di reato» (p. 15) ; infatti, né i curatori né la Guardia di Finanza han fornito alcun elemento utile « anche solo ad attivare lo scrutinio sul versante di quella stratificazione di operazioni fittizie che, in ipotesi d' accusa, avrebbero alla fine provocato a più riprese l'indebita fuoriuscita di risorse dalle casse della società poi fallita».

In relazione alle ulteriori condotte distrattive ipotizzate, occorre premettere – prosegue il ricorso - che le stesse « avrebbero coinvolto C. S. A. in una duplice, differente veste, a seconda del periodo, siccome differente sarebbe stato il modulo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

attuativo della distrazione. In un primo torno di tempo, e cioè sino al "febbraio 2008", quale intestataria (effettiva, almeno a leggere la formulazione dell' addebito) di assegni bancari tratti su conti dì Monti Ascensori s.p.a., emessi a pagamento di prestazioni in parte inesistenti, che poi erano girati ad altre società, ("sempre riconducili al COLOMBARINI), le quali a loro volta (con firme false dei relativi legali rappresentanti) ne incassavano l'importo; in un secondo momento, e cioè dagli inizi del 2008 al 2010, secondo l'accusa il meccanismo contemplava invece che gli assegni fossero inizialmente emessi senza indicazione del beneficiano (L'apposito spazio rimaneva insomma vuoto) e che se ne facesse una fotocopia sulla quale poi (prima che la si conservasse in contabilità) veniva indicata, quale destinataria, C.S.A. (e, limitatamente ad una tranche di curo 03.000,00, Hardware House s. 1.1., amministrata da TAGLIAVINI Giulio); laddove invece, a quel punto, l'originale era riempito, nella parte relativa al beneficiario, con la clausola mie (me medesimo), che consentiva così una facile monetizzazione, mediante 'versamento' in banca del titolo, dell'importo che esso veicolava. In ogni caso, le liquidità che, grazie a questi moduli operativi, si andavano producendo, affluivano alla cassa RSS — in ipotesi d'accusa di pertinenza di Monti Ascensori — e di lì utilizzate per finanziare le sue (di Colombarini) attività ed imprese personali sebben intestate a soggetti suoi prestanome» (p. 19).

Ebbene, in merito a tali fatti, la pronuncia assolutoria ha acclarato che «C.S.A. era "uno dei partner commerciali di maggior rilievo della fallita società" »(p. 15); « C.S.A. era descritta come compagine di cui facevano parte quarantatré aziende attive nel settore di servizi per gli impianti elevatori distribuite su grande parte del territorio nazionale» (pag. 11); « di essa (compagine) Monti Ascensori s.p.a. si avvaleva per la fornitura dei propri servizi in outsourcing in forza di un contratto stipulato il 17 dicembre 2002 che le attribuiva la veste di sua (di Monti) concessionario tecnica per tutto il territorio nazionale» (p. 16); « RSS era appannaggio di CSA» (p. 20); «il meccanismo scoperto dalla Guardia di Finanza serviva banalmente a creare provvista per pagamenti in nero, tuttavia funzionali a remunerare prestazioni realmente eseguite nell'interesse di Monti Ascensori» (sempre p. 20).

Indi osserva la difesa che anche con riferimento a tale capo di imputazione pertanto la sentenza dibattimentale ha acclarato una verità storica irrimediabilmente inconciliabile con quanto posto a fondamento delle pronuncia emessa nei confronti di Bersanetti: mentre il provvedimento impugnato si è fondato sull'inesistenza dei finanziamenti, e sulla quindi conseguente fittizietà dei rimborsi, sull'analoga inesistenza delle prestazioni fatturate dal Consorzio in favore di Monti s.p.a. e quindi sulla natura distrattiva di tali pagamenti e, infine, sulla riconducibilità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della Cassa R. S. S. alla Monti s. p. a., l' istruttoria dibattimentale, alla base della pronuncia assolutoria nei confronti dei correi, ha sancito l'insussistenza delle condotte distrattive relative ai finanziamenti dei soci e ai conseguenti rimborsi, la effettività delle operazioni svolte dal Consorzio, e dalle imprese consorziate, in favore della Monti s. p. a. e, infine, la terzietà della cassa RSS rispetto alla Monti s. p. a.

Quanto infine al capo D, devoluto con ampia e argomentata dissertazione, la Corte di appello di Ancona avrebbe omesso la motivazione.

Per completezza la difesa riporta il passaggio dell' istanza di revisione relativo al capo D che evidenziava come, nonostante il capo D) di imputazione non fosse stato oggetto di valutazione da parte del Tribunale in composizione Collegiale, la pronuncia emessa nei confronti dei coimputati si fosse fondata su una conclamata alterità giuridica della realtà consortile rispetto alla Monti s. p. a., incompatibile con l' assunto, alla base della pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen. di una sovrapposizione tra le due persone giuridiche, che avrebbe attribuito valore distrattivo ai contratti di affitto dei rami aziendali.

La liceità delle condotte descritte nel capo D) – prosegue la difesa- ha comportato l'assoluzione di Raggi e Tagliavini dal reato di cui all' art. 648-bis cod. pen. per insussistenza dei reati presupposti. Ai due imputati infatti era contestata la commissione del "reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 648-bis cod. pen. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza aver concorso nel reato, sostituiva, trasferiva e compiva operazioni in modo da ostacolarne la provenienza delittuosa in relazione al denaro proveniente dalla commissione dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione contestati nei capi C), D) del p. p 17004/11-21 (definito con richiesta di rinvio a giudizio ed al quale il presente procedimento è collegato) nei confronti tra altri di COLOMBARINI Patrizio quale dominus del gruppo MONTI ASCENSORI S.p.A. (società dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna unitamente a diverse società partecipate)".

La Corte di appello di Ancona infine segnala il silenzio nell'atto difensivo relativo alla contestazione di cui al capo E (sent. rev. pag. 4), ma si sbaglia in quanto Bersanetti non era imputato per quell'accusa.

2.2.Col secondo motivo deduce violazione della legge penale, in relazione al disposto degli artt. 634 cod. proc. pen. Subordinatamente, e comunque sulla base di quanto sopra descritto, la difesa adduce la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., ritenendo del tutto evidente che le argomentazioni spese dalla Corte di Appello di Ancona rappresentano l'esito di un esame incompatibile solo con la fase di delibazione sommaria dell'istanza, laddove debbono essere rilevate manifeste infondatezze; sul punto si segnalano i precedenti di questa Corte, per tutti Sez.1,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sentenza n. 31263 del 30/05/2014 Rv. 260238, secondo cui l'esistenza di una sentenza penale irrevocabile, che affermi fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di ammissibilità del giudizio di revisione; ai fini, invece, dell'accoglimento della richiesta di revisione è necessario accertare che, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso.

3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2.Ritiene il Collegio di dover partire dalla giurisprudenza citata in ricorso che, a differenza di quanto assume la difesa, non consente di approdare all'esito da essa auspicato.

La Corte di Appello di Ancona ha nella sostanza ritenuto che l'istanza risulta inammissibile perché non vi è inconciliabilità tra i fatti accertati in entrambi i procedimenti essendo il diverso esito assolutorio, intervenuto ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen., dipeso dalla diversa valutazione del materiale probatorio operata dal Tribunale collegiale nell'ambito del giudizio ordinario in cui sono stati giudicati i coimputati per reati in parte coincidenti con quelli per i quali vi è stata pronuncia di patteggiamento nei confronti del Bersanetti.

Nella parte motiva, sul punto, la Corte di Appello ha richiamato varie pronunce di questa Corte di legittimità, tra le quali la più significativa è senz'altro quella, segnalata dalla stessa difesa, Sez. 6, sentenza n. 16477 del 2022, Rv. 283317-01, che, in conformità a consolidato orientamento di questa Corte, ritiene che il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sindacare la valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione.

Tale sentenza distingue, come riporta lo stesso ricorso, l'errore sulla ricostruzione sul fatto rispetto alla valutazione dello stesso che fonda solamente un'inconciliabilità logica tra due decisioni. E ciò perché il vaglio della logicità delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

decisioni coperte dal passaggio in giudicato non può riproporsi attraverso l'istituto della revisione, che altrimenti si risolverebbe in un raffronto comparativo tra la maggiore o minore tenuta logica delle due decisioni, equivalente ad un improprio controllo della legittimità delle decisioni, oltre quello previsto con l'ordinario giudizio di legittimità.

E, riguardo all'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, che si tratti di medesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, la sentenza citata ha affermato che per la sussistenza della causa di revisione è necessario che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti e che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (in tal senso anche Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449). Oggettiva incompatibilità che evidentemente presuppone che i fatti storici siano stati accertati o, come si esprime la norma, stabiliti.

È solo la divergente ricostruzione storica dei fatti che può dare accesso alla revisione.

Né tanto meno può essere oggetto di revisione la differente valutazione della medesima vicenda che sebbene ricostruita allo stesso modo sia poi stata valutata in modo contrapposto ai fini dell'accertamento del fatto-reato (in tal caso entra in gioco la valutazione giuridica che non assume rilievo a fini revisionistici se non, come precisato da Sez. 6, Sentenza n. 22283 del 07/02/2024, Rv. 286615 – 01, allorquando essa non può essere scissa dal fatto-reato che si connota per la presenza dell'elemento normativo richiamato nel precetto penale).

Né può dar corso alla revisione il differente esito decisionale indotto da una diversa valutazione delle prove che abbia lasciato intravedere – come nel caso di specie – dubbi sulla esatta portata delle condotte incriminate, valutazione che espressa in tali termini non consente di raffigurare la fattispecie della inconciliabilità dei fatti stabiliti nei provvedimenti posti a confronto di cui alla lettera a) dell'art. 630 cod. proc. pen., alla stregua della quale la difesa ha inteso avanzare la richiesta di revisione nel caso di specie. Né tanto meno potrebbero assumere rilievo ai fini della revisione eventuali considerazioni sulla genericità del capo d'imputazione posta nel caso in esame come premessa rispetto alla valutazione dell'insufficienza della prova rispetto a determinate condotte.

Quindi non è in base all'esito differente della decisione sulla sussistenza o meno del reato che può fondarsi il giudizio di revisione, poiché non è rilevante il semplice contrasto tra le sentenze emesse nei confronti dei coimputati del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

medesimo reato. L'unica divergenza che rileva è solo quella tra i fatti storici che sorreggono le due decisioni e non quella tra le difformi valutazioni che hanno portato a ritenere sussistente o insussistente il reato (Sez. 6 Rv. 283317-01).

Il ricorso nella consapevolezza di tale limite tenta di arginarlo evidenziando che il riconoscimento della sussistenza o meno di un reato presuppone sempre una operazione valutativa che può condurre ad esiti differenti e che pertanto la diversa valutazione probatoria non può essere ritenuta di per sé preclusiva della revisione. Ciò è ovviamente corretto ma l'assunto non considera che nel caso di specie la diversa valutazione probatoria – ammessa dunque dallo stesso ricorso – non ha condotto alla delineazione di fatti storici inconciliabili tra loro costituente il presupposto dell'ammissibilità della richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630 lett. a) cod. proc. pen., unitamente al requisito della idoneità degli elementi posti a base della richiesta – che nel caso di inconciliabilità dei fatti discendono e dipendono dall'errore in cui sarebbe incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza di cui si chiede la revisione - a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto (aspetto quest'ultimo peraltro non affrontato adeguatamente dal ricorrente che si è soffermato sul presunto contrasto dei fatti giudicato).

Come ha già precisato Sez. 6 Rv. 283317, « È fuori discussione che l'accertamento processuale dei fatti si fondi sempre sulla valutazione dei mezzi di prova, e non vi è dubbio che anche tali valutazioni assumano rilevanza nell'ambito del giudizio di revisione, allorché abbiano portato a ritenere accertato un dato fatto storico inconciliabile con altro fatto storico accertato in un separato giudizio e che sia stato posto a fondamento della condanna».

«Ma è sempre e solamente il contrasto tra fatti che può rilevare e non già quello tra l'esito finale del giudizio sulla sussistenza o meno del reato, che, come detto, implica valutazioni di carattere giuridico prive di rilievo ai fini della revisione» (così testualmente nella sentenza citata).

Ed ancora, sempre nella medesima sentenza della sesta sezione, si afferma che «Non si può, quindi, ravvisare una causa fondata di revisione sulla base di un contrasto di valutazione da parte di giudici diversi, che abbiano l'uno condannato e l'altro pronunciato sentenza di assoluzione per la ritenuta insufficienza di un compendio probatorio non del tutto sovrapponibile e senza l'accertamento di fatti storici incompatibili tra loro, come avvenuto nel caso in esame. Come si evince chiaramente dalla lettera della legge, la revisione per contrasto di giudicati presuppone che i fatti posti a fondamento della condanna siano inconciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza, sia essa di condanna o di assoluzione. Non è rilevante la divergenza di valutazioni, né rileva il diverso esito del giudizio, perché il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contrasto tra decisioni difformi adottate in diversi giudizi a carico di diversi soggetti è considerato un evento non avulso dal sistema processuale».

Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, poi, essere, come già detto, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 1, n. 8419 del 14110/2016, dep. 21/02/2017, Rv. 269757).

«È stato osservato che la regola della intangibilità del giudicato» (Sez. U, Sentenza n. 624 del 26/09/2001 Ud. (dep. 09/01/2002), Pisani, in motivazione), «che pure costituisce uno dei valori fondamentali del sistema giudiziario, deve soccombere di fronte alla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, evidenziandosi che essa presuppone la "presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna» (in tali termini sempre la pronuncia della sesta sezione più volte richiamata, condivisa dal Collegio riguardo ai principi da essa affermati e qui richiamati).

Il tutto, nel caso in esame, si è, invece, fermato alla evidenziazione di esiti decisionali dissonanti tra loro, dipeso dalla diversa ottica con cui il Tribunale ha valutato le prove. Diversa ottica che in ogni caso non ha condotto all'affermazione di un fatto storico inconciliabile con quello stabilito a fondamento della sentenza di patteggiamento.

Nel caso di specie, pur a voler ritenere rispetto ad alcune delle fattispecie incriminate una qualche interferenza tra il fatto e la qualificazione giuridica di sue componenti tale da non potersi scindere il fatto storico in sé dalla sua portata e rilevanza giuridica (aspetto su cui il ricorso pure si appunta spostando l'attenzione sulla valutazione giuridica del fatto che tuttavia non costituisce il fattore fondante della decisione del Tribunale e trascurando che la sentenza citata Sez. 6 n. 22283 del 07/02/2024, Rv. 286615 – 01, cui ha aderito Sez. 5, Sentenza n. 16159 del 29/01/2026, Rv. 289999 – 01, ha comunque lasciato ferma la irrilevanza della sola divergenza tra valutazioni giuridiche), ciò che viene in rilievo è appunto la diversità della valutazione probatoria che ha condotto al diverso esito decisorio, sostanzialmente dipeso riguardo all'assoluzione pronunciata ai sensi del comma secondo dell'art. 530 cod. proc. pen. dall'insufficienza del complessivo panorama probatorio, formatosi in dibattimento, a fondare la sussistenza dei fatti-reato. Ciò di là di singole affermazioni in termini di insussistenza riguardanti specifici aspetti, comunque frutto di valutazioni composite per come emerge dallo stesso ricorso ed ancor più nitidamente dalla precisa ricostruzione svolta nella sentenza impugnata,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

con la quale in definitiva le doglianze difensive non si sono adeguatamente confrontate.

La Corte di appello, invero, ha dato innanzitutto atto che il ricorrente veniva tratto a giudizio, insieme a molti altri soggetti, per rispondere di una serie di reati tra cui il reato associativo (capo a) perché, "si assodavano allo scopo di commettere più delitti di tipo societario e fiscale, di bancarotta fraudolenta, di aggiotaggio, di falso in scrittura privata, di turbata libertà degli incanti, di riciclaggio, avvalendosi di numerose strutture speciali, quali la quotata Monti ascensori s.p.a., il CSA s.c.r.l., il CAE s.c.r.l. e tantissime società a responsabilità limitata aventi sede in varie regioni d'Italia"; che il Bersanetti rispondeva nella qualità di organizzatore della compagine associativa, quale consigliere di gestione dal 2005 al 2008 e presidente del consiglio di gestione dal 28.7.2011 alla data del fallimento, nonché consigliere di sorveglianza dal 10.11.2024 al 23.3.2025, dal 9.6.2008 al 6.7.2011 della Monti Ascensori spa; che all'udienza 27.11.2019 veniva disposto uno stralcio della posizione del Bersanetti limitatamente ai reati per i quali aveva chiesto di poter patteggiare ed era intervenuto l'accordo col P.M.(quelli di cui ai capi B, C e D, con esclusione del reato associativo di cui al capo A rispetto al quale Bersanetti eccepiva l'intervenuta prescrizione); che il Tribunale di Bologna assolveva i coimputati Cariani, Fabbri, Mezzetti, Tagliavini e Raggi dai reati loro ascritti (B e C perché il fatto non sussiste ed E per non aver commesso il fatto, il capo E non era contestato al Bersanetti al quale era invece ascritto il capo D non oggetto del giudizio ordinario conclusosi con l'assoluzione).

Ha in premessa altresì esposto la Corte di appello che in merito al capo B) (bancarotta impropria societaria) nell'ambito del reato associativo di cui al capo A), il Bersanetti rispondeva per aver "cagionato alla Monti ascensori spa, dichiarata fallita dal Tribunale, il suo dissesto perché, al fine di ottenere i requisiti richiesti per l'ammissione alla quotazione in Borsa delle azioni della Monti, che prevedevano un capitale sodale di almeno 1 milione, aumentavano fittiziamente il capitale di tale società, simulando versamenti da patre della società Jame SA riconducibile al Colombarini" – altro correo, imputato. Per fare ciò, avrebbero utilizzato somme della stessa Monti che venivano fatte uscire dalla cassa contabilizzando pagamenti di fatture per operazioni inesistenti emesse da altre società collegate sempre al Colombarini. Inoltre, nei bilanci 2003-2010 avrebbero esposto fatti materiali rilevanti ed omesso l'esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, al fine di ingannare i soci e il pubblico (Bersanetti partecipava alla redazione dei bilanci).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tanto premesso, la Corte di appello è passata ad esaminare i passaggi motivazionali della sentenza del Tribunale collegiale che hanno condotto all'assoluzione.

Indi ha posto in rilievo che il Tribunale aveva in primo luogo evidenziato che la condotta contestata faceva riferimento all'ipotesi di cui all'art. 2632 (formazione fittizia del capitale) e 2622 c.c. (falsi bilanci su società quotate), precisando come, in relazione a quest'ultima ipotesi (false comunicazioni sociali), la formulazione dell'addebito non era esaustiva perché alludeva a "fatti materiali rilevanti" senza indicare quali fossero, quindi senza descrivere i profili di falsità. In pratica la descrizione della condotta ex art. 2622 c.c. si sarebbe limitata a dar conto della incidenza dei contestati falsi sul patrimonio netto e sul risultato di esercizio dei singoli bilanci (con relativi specchietti riepilogativi), senza descrivere i profili di falsità. Ed ha concluso al riguardo come l'assunto del Tribunale rappresentasse ovviamente una valutazione giuridica effettuata dal Collegio che riteneva non sufficientemente specificata la condotta contestata, in quanto tale non suscettibile di trovare ingresso nella valutazione propria del giudizio di revisione che come detto afferisce unicamente all'inconciliabilità dei fatti stabiliti nelle sentenze a confronto e non alle valutazioni giuridiche (eventuali nullità avrebbero in ogni caso dovuto essere eccepite nel relativo giudizio).

Ha posto altresì in evidenza, la Corte di appello, soprattutto come il Collegio dell'assoluzione aveva osservato che vi sarebbe stata discrasia tra quanto ricostruito dai curatori e quanto accertato dalla Guardia di Finanza, affermando: "Traspare dalle risposte e dalle domande successive che la diversità risiede in primis nel fatto che hanno puntualizzato i curatori - le rettifiche riferite agli esercizi dal 2003 al 2007 sono essenzialmente opera della Guardia di Finanza, chè detti curatori si sono piuttosto concentrati sugli esercizi dal 2008 al 2010, pur reputando plausibili...quelle relative ai cinque anni precedenti"; e come il medesimo Collegio aveva evidenziato che i curatori si sarebbero dedicati ai bilanci 2008, 2009, 2010; e quanto alle falsità riscontrate, sempre secondo quanto sarebbe riportato dalla sentenza assolutoria, i curatori avevano chiarito che la loro analisi aveva preso le mosse dalle indicazioni che "emergevano con grande chiarezza dalla relazione Ernest Young, dai rilievi della Consob, dallo stesso processo verbale della Guardia di Finanza", ed erano pervenuti alla conclusione che, in particolare, due voci, quella relativa ai "crediti" e quella relativa alle "rimanenze" erano assolutamente gonfiate, sì da far rideterminare il patrimonio netto in due milioni di euro anziché diciassette milioni per il 2008, in meno di cinque milioni di euro anziché diciassette milioni per il 2009 ed in meno di dodici milioni di euro anziché quattro milioni per il 2010". La Corte di appello sottolinea come lo stesso Collegio dell'assoluzione avesse

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

espressamente rappresentato che tali valori erano difformi rispetto a quelli riportati negli specchietti del capo d'imputazione e che tale difformità, unita alla complessiva intellegibilità della contestazione che, a monte, scontava già "quel deficit di descrizione dei mendaci contabili, non poteva dirsi irrilevante sul piano del compiuto sviluppo del contraddittorio". E ciò tanto più "per imputati (quali Cairani e Mezzetti...) pur sempre soggetti che, nella loro veste, intervennero sul documento contabile ab externo, con funzioni di controllo esercitale ex post su opzioni contenutistiche di cui altri, in prima battuta, avevano la paternità". Anzi, secondo quanto riporta la sentenza impugnata e non è oggetto di specifica contestazione in ricorso, il Tribunale aveva affermato che le false comunicazioni sociali non avrebbero avuto un ruolo così determinante nel causare il dissesto rispetto invece a problematiche di carattere gestorio, interno e di regolarità fiscale con conseguente contrazione del credito bancario dovuto appunto a problemi di carattere gestorio.

Alla stregua di tali argomenti ha osservato la Corte di appello che pertanto non si può affermare che il Collegio dell'assoluzione abbia accertato l'insussistenza oggettiva e fenomenologica dei fatti contestati ai coimputati Cariani e Mezzetti, essendosi limitato a riscontrare, oltre il difetto di specificità del capo d'imputazione rispetto a determinate condotte, anche il contrasto con le risultanze dei curatori rispetto a quanto contestato. Non senza evidenziare, poi, che la posizione del Bersanetti era ben diversa da quella dei coimputati, avendo egli rivestito la veste di consigliere di gestione, presidente del consiglio di gestione e consigliere di sorveglianza; e ha quindi congruamente concluso che non sussiste alcuna inconciliabilità di fatti storici nel senso delineato dalla Suprema Corte.

Quanto poi alle distrazioni, rappresenta la Corte di appello che il Collegio dell'assoluzione aveva riportato quanto esposto dai curatori che avevano affermato che ad aver dissanguato la società sarebbe stato lo schema adottato per l'acquisizione dei "patrimoni destinati"; in pratica, l'imprenditore titolare di un'aziendina sul territorio che "veniva avvicinato", non vendeva direttamente alla Monti (ovvero al separato patrimonio destinato), bensì ad una società che intermediava (Camma, CSA, sempre riconducibili al Colombarini), che poi rivendeva alla Monti a prezzo gonfiato. In tal modo si sarebbero perpetrate le condotte distrattive per cui è processo (euro 15.397.884).

Il Collegio, sempre secondo la ricostruzione riportata nella sentenza impugnata non oggetto di specifica contestazione sul punto, aveva ricostruito anche i dati fomiti alla GDF (anche in riferimento al capo C, distrazioni effettuate attraverso la Cassa RSS) per ritenere che tali distrazioni avrebbero causato l'aggravamento del dissesto, non tanto quanto affermato dai curatori (prassi di sovrafatturazione coltivata dalle società intermediarie con connessa distrazione di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

risorse). Ed aveva osservato che l'approdo del ragionamento non era affatto quello di far escludere che operazioni di artefazione contabile abbiano contribuito ad aggravare il dissesto, quanto di insinuare il dubbio che ciò sia effettivamente avvenuto. Infine il Collegio dell'assoluzione, pur riconoscendo che l'aumento di capitale sarebbe stato fittizio ("perché in realtà irrorato da somme provenienti dalla stessa Monti, fatte uscire dalle casse contabilizzando pagamenti di fatture per operazioni inesistenti emesse da altre società"), cioè pur riconoscendo che tale ricostruzione non era incorsa in significative contestazioni, supportata da elementi convergenti offerti dai curatori e dalla GDF, aveva dubitato del rapporto di derivazione causale rispetto al dissesto perché i curatori lo facevano risalire ad epoca di gran lunga antecedente al 2004, mentre l'aumento di capitale era avvenuto a novembre 2004; e pertanto aveva concluso che difettava la prova della sussistenza di un nesso di causa tra il reato condotta e l'evento-dissesto in relazione alle posizioni di Cairani e Mezzetti, quest'ultimo revisore dei bilanci degli esercizi dal 2004 al 2009, forse nemmeno a conoscenza dell'origine dei finanziamenti ai soci.

Dopo aver passato in rassegna le parti della pronuncia assolutoria rilevanti ai fini che occupano, che la difesa ha omesso di considerare in maniera adeguata, appuntando la sua attenzione su stralci motivazionali che non danno compiutamente conto delle composite ragioni su cui si fonda l'esito assolutorio, la Corte di appello passa a considerare la diversa posizione del Bersanetti evidenziando come questi aveva partecipato all'approvazione della redazione dei bilanci dal 2004 al 2010 e dei bilanci consolidati dal 2005 al 2010. Indi precisa la Corte di appello che in merito al capo C), tre erano le ipotesi contestate. Capo C1. (fatti distrattivi), cioè bonifici che simularono rimborsi di fittizi "finanziamenti soci" erogati a società riconducibili allo stesso Colombarini, fittizi perché realizzati con somme precedentemente uscite dalle casse di Monti per effetto di pagamenti di fatture per operazioni inesistenti. Il meccanismo era analogo a quello sotteso all'aumento di capitale; secondo il Tribunale collegiale non sarebbe stata dimostrata la fittìzietà dei rimborsi e ciò sulla base della scarsa analisi dei curatori e della GDF che non avrebbero fornito elementi utili. Quindi in ordine alla bancarotta patrimoniale per distrazione non sarebbe sufficientemente provato il fatto.

C.2 e C.3 (omessa vigilanza da parte di Mezzetti e Cariani), si riporta nella sentenza impugnata che i curatori avevano detto di non aver avuto contezza dell'esistenza della cassa RSS (cioè una cassa occulta), che invece la Guardia di Finanza aveva individuato. In merito alla cassa CSA, i curatori avevano ritenuto che la stessa fosse solo il tramite, nel senso che le manutenzioni erano curate dalle imprese socie delle quali la Monti poteva avvalersi direttamente, "talché il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

panorama degli elementi esaminati dai curatori li ha indotti a ritenere, ragionevolmente, che i rapporti tra la fallita società e il CSA si modulassero in termini ulteriori rispetto a quelli di un ordinario rapporto commerciale". Il meccanismo sarebbe stato quello che CSA riceveva le somme in virtù di bonifici eseguiti da Monti e poi emetteva assegni apparentemente intestati a tutta una serie di società, in realtà a m.m., sì da essere monetizzati per andare ad irrorare la solita cassa RSS, fondo utilizzato dal Colombarini per fini personali. La cassa extracontabile sarebbe stata il collettore occulto di risorse della società.

La G.d.f. in punto di fittizietà delle prestazioni di CSA fondava il suo convincimento non già su accertamenti diretti a saggiare l'avvenuta esecuzione, bensì su un esame incrociato delle schede contabili.

Il Collegio dell'assoluzione aveva valorizzato invece la tesi difensiva e la consulenza di parte per giungere alla conclusione che due profili rimanevano un po' inesplorati: quello della riferibilità della cassa extracontabile a Monti Ascensori s.p.a. e quello della parziale fittizietà delle prestazioni a fronte delle quali si sarebbero verificati i flussi di denaro lungo la direttrice Monti Ascensori s.p.a.- CSA.

È dunque a fronte di tale ricostruzione e conclusione, ritenute dalla Corte di appello indicative di un "risultato probatorio complessivamente fin troppo opaco, sin troppo vischioso, per fornire una conferma adeguatamente rassicurante della fondatezza della tesi d'accusa", che, dunque, la Corte di appello ha concluso che nel caso di specie non può parlarsi di contrasto tra giudicati per difformità dei fatti storici.

E ha opportunamente ricordato al riguardo la Corte di appello che è noto, infatti, che il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione; e che non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti (Sez. 4, n. 1515 del 12/05/1999, Pucci D, Rv. 214643, nello stesso senso, Sez. 1, n. 6273 del 03/02/2009, Seiro, Rv.). E ha concluso richiamando la sentenza indicata in premessa, Sez. 6, Sentenza n. 16477 del 15/02/2022, Rv. 283317-01 che, come detto, ha affermato che l'unica divergenza che rileva è solo quella tra i fatti storici che sorreggono le due decisioni e non quella tra le difformi valutazioni che hanno portato a ritenere sussistente o insussistente il reato.

In tema di revisione, invero, è il caso di ribadire, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pcn., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni.

Allorquando si versa nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 630 cod. proc. pen. è in ogni caso preliminare ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revisione che la sentenza di condanna non si fondi sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione del fatto (Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep.05/01/2017, Rv. 269232).

Più in generale deve condividersi l'orientamento che pone a fondamento della revisione non già il contrasto tra decisioni di assoluzione e di condanna, emesse nei confronti di soggetti separatamente giudicati per accuse interconnesse, ma solo la divergenza tra "fatti storici", che siano stati affermati e negati in due decisioni giudiziarie, indipendentemente dall'esito definitorio, che non costituisce il presupposto dell'istituto della revisione, considerato che la legge volutamente fa testuale riferimento a "fatti stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile", senza alcuna rilevanza dell'esito decisorio.

Nel caso di specie, si deve quindi concludere concordando con la Corte di appello secondo cui la diversa valutazione operata dal Collegio dell'assoluzione, dopo ampia istruttoria dibattimentale – rispetto alla quale la difesa non pone una questione di sopravvenienze idonee, da sole o unite a quelle già valutate, a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto (lett. c) dell'art. 630 cod. proc. pen.) avendo prospettato la questione unicamente sotto il profilo dell'inconciliabilità dei fatti diversamente giudicati ai sensi della lettera a) dell'art. 630 cod. proc. pen. - non comporta e comunque non dimostra inconciliabilità tra i fatti storici ma chiaramente una diversa valutazione del materiale probatorio che non può fondare il presupposto per la invocata revisione.

3.Alla stregua di tutto quanto sopra osservato rimane manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso che lamenta la declaratoria di inammissibilità intervenuta in via sommaria, laddove essa, tra l'altro, non è stata pronunciata *de plano* ma all'esito del contraddittorio instaurato tra le parti.

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, *ex* art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2026.

Il Consigliere estensore
Renata Sessa

Il Presidente
Alfredo Guardiano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale